La Pace di Costanza e l'accordo tra Federico Barbarossa e la Lega lombarda

Pace di Costanza

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. I, Il Medioevo, Torino, Loescher, 1983, pp. 88-93.

In nome della santa ed individua Trinità, Federico, col favore della divina clemenza augusto imperatore dei Romani, ed Enrico VI, suo figlio, augusto re dei Romani. La serena maestà della clemenza imperiale fu sempre solita dispensare ai sudditi favore e grazie in modo che, per quanto essa debba e possa correggere con la severità della legge gli eccessi delittuosi, tuttavia in maggior misura si sforzi di reggere l'impero romano con la benefica tranquillità della pace e con i pii sentimenti della misericordia, e di richiamare l'insolenza dei ribelli alla dovuta fedeltà e all'ossequio della doverosa devozione. Pertanto, sappiano tutti i sudditi dell'impero, tanto della età presente che della posterità, che noi con la consueta grazia della nostra benignità, aprendo le viscere della nostra innata bontà alla fedeltà e alla devozione dei Lombardi che talora avevano offeso noi e il nostro impero, abbiamo ricevuto essi e la Lega e i loro fautori nella pienezza della nostra grazia, rimettendo loro con clemenza tutte le offese e le colpe con cui provocarono la nostra indignazione; e per i fedeli servizi della loro devozione che noi siamo certi in futuro di ricevere da essi, riteniamo che siano da annoverare tra i diletti nostri sudditi. Pertanto abbiamo ordinato col presente documento di sottoscrivere e di munire con l'autorità del nostro sigillo la nostra pace, che ad essi con animo clemente abbiamo concesso. Il suo testo è il seguente:

Noi, Federico imperatore dei Romani e il nostro figlio re dei Romani, concediamo in perpetuo a voi città, luoghi e persone della Lega, le regalie e le vostre consuetudini, tanto in città che fuori della città: cioè a Verona e al suo castello e ai sobborghi ed alle altre città, luoghi e persone della Lega, in modo che nella stessa città abbiate tutto come finora lo avete avuto o lo

avete; mentre fuori possiate praticare senza contrasto tutte le consuetudini che per tradizione avete praticato o praticate, per quanto riguarda il fodro e i boschi, i pascoli e i ponti, le acque e i mulini (come per tradizione foste soliti avere o avete), l'esercito, le fortificazioni della città, la giurisdizione tanto nelle cause penali che nelle civili, all'interno e all'esterno, e le altre cose che si riferiscono al buono stato delle città.

Vogliamo che le regalie, che a voi non sono state concesse, siano riconosciute in questo modo: si scelgano il vescovo del luogo e alcuni uomini tanto della città che della diocesi, uomini di buona fama e che si credono a ciò idonei, tali che non siano posseduti da odio privato o particolare né contro la città né contro la nostra maestà, i quali giurino che in buona fede e senza frode ricercheranno, e riconosceranno dopo averle ricercate, quelle che spettano in modo particolare alla nostra eccellenza.

ressi e senza danni oppure, se egli le avrà recuperate, le possegga senza contrasto, se non saranno assegnati a noi dagli arbitri scelti per la ricognizione delle regalie. […]

Inoltre i Milanesi abbiano e posseggano senza impedimento da parte nostra o dei nostri successori quella giurisdizione che essi per consuetudine esercitarono e quella che ora esercitano nei contadi del Seprio, della Martesana e di Burgaria e negli altri contadi eccettuati i luoghi che il comune di Bergamo possiede adesso fra l'Adda e l'Oglio ed eccettuato Romano, Vecchio e Bariano, e salve le donazioni, i patti, e le concessioni che il Comune di Milano fece alle città di Bergamo, Lodi e Novara, che non devono essere infirmati da questa concessione.

A causa delle concessioni predette non si rechi alcun pregiudizio al diritto o alla consuetudine di qualsiasi città della Lega, né si acquisti alcun diritto a danno di qualsiasi città della Lega.

I patti fatti in passato tra le città della Lega rimangano fermi e validi. […]

27. Tutti i membri della Lega che ci giureranno fedeltà, aggiungeranno in tale giuramento l'impegno di aiutarci in buona fede a mantenere i possessi e i diritti che noi abbiamo e possediamo in Lombardia al di fuori della Lega, se ve ne sarà bisogno, e se ne saranno richiesti da noi o da un nostro messo: e che ci aiuteranno a recuperarli se li perderemo; in modo che le città confinanti siano principalmente tenute a fare questo, e le altre siano tenute a prestare un aiuto adeguato se ve ne sarà bisogno. Le città della Lega che si trovano fuori della Lombardia siano tenute a fare analogamente nella propria zona. […]

36. I nomi delle città alle quali abbiamo reso la nostra grazia e abbiamo elargito le concessioni o facoltà sopra elencate, sono questi: Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma, Piacenza. Inoltre a queste città e località vogliamo che sia assicurata la pace e ad esse rendiamo la nostra grazia.

37. Non elargiamo le sopra elencate concessioni o facoltà alle seguenti: Imola, Rocca San Casciano, Bobbio, Pieve di Gravedona, Feltre, Belluno, Ceneda. A Ferrara invece rendiamo la nostra grazia ed elargiamo le sopradette concessioni o facoltà, se entro due mesi dal ritorno dei Lombardi dalla nostra Corte saranno d'accordo con essi sulla pace sopra scritta. […]

41. Queste poi sono le città e i luoghi che ricevettero insieme con noi la pace sopra scritta sotto giuramento dei Lombardi e che la giurarono per proprio conto: Pavia, Cremona, Como, Tortona, Asti, Cesarea, Genova, Alba e le altre città e luoghi e persone che sono e furono della nostra parte.